

*SSIC – Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Sindacato Unia
Syna, Sindacato interprofessionale*

CONVENZIONE ADDIZIONALE
al
Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in
Svizzera 2016-2018 (CNM 2016)
del 23 gennaio 2017

tra

la **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)**
Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo

da una parte

e

il **Sindacato Unia**
Weltpoststrasse 20, 3015 Berna

e

il **Syna, Sindacato professionale**
Römerstrasse 7, 4601 Olten

dall'altra

Capitolo I: Modifiche al CNM 2016

Le parti convengono di apportare le seguenti modifiche al CNM 2016 (modifiche sottolineate):

L'art. 2 cpv. 2 lett. b)

b) lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all'art. 35 OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;

L'art. 8 cpv. 4

4 Contributi: tutti i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,7 % della massa salariale soggetta alla LAINF, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all'incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro assoggettati al CNM devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,5 % della massa salariale soggetta alla LAINF per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti. I datori di lavoro la cui attività in Svizzera si protrae fino a 90 giorni all'anno devono versare lo 0,4 % della massa salariale soggetta alla LAINF (0,35 % a carico del lavoratore; 0,05 % a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di CHF 20.– per ogni collaboratore e datore di lavoro.

L'art. 8 cpv. 5

5 *Disposizioni esecutive*: i dettagli come l'organizzazione dell'associazione, l'impiego dei mezzi, il regolamento delle prestazioni e l'applicazione (disposizioni esecutive) sono disciplinati nello statuto e nei regolamenti del Parifonds Edilizia. Lo statuto è parte integrante del Contratto nazionale mantello.

L'art. 42 cpv. 1

Classi salariali		Condizioni
a) Lavoratori edili		
B	Lavoratori edili con conoscenze professionali	Lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche, <u>conformemente all'art. 44 cpv. 1</u> , vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. <u>Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) d'attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) nell'impresa in questione. L'impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente, conformemente all'art. 44 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B. Restano riservate le eccezioni in conformità all'art. 45 cpv. 1 lett. d.</u>

L'art. 64

1 Obbligo d'assicurazione: il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CNM.

2 Inizio dell'assicurazione: l'assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

3 Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

4 Prestazioni assicurative: l'assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:

- a) 90 % del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
- b) Prestazioni d'indennità giornaliera fino al 730° giorno dall'inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l'assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
- c) In caso d'inabilità lavorativa accertata di almeno il 25 %, l'indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d'inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lett. b).
- d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell'assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

5 Premi e prestazioni assicurative differite:

- a) I premi effettivi dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
- b) Qualora il datore di lavoro stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90 % del salario perso durante il periodo di differimento.
- c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

6 Base salariale / guadagno giornaliero: l'indennità giornaliera si basa sull'ultimo salario versato prima della malattia secondo l'orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

7 Importo massimo delle prestazioni assicurative: le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell'evento assicurato. L'importo versato in caso d'impedimento al lavoro non può superare l'importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).

8 Riserve assicurative:

Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l'assicurato è stato curato prima dell'entrata nell'assicurazione, vengono indennizzate come segue:

<u>Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un'azienda assoggettata al CNM</u>	<u>Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia</u>
<u>fino a 6 mesi</u>	<u>4 settimane</u>
<u>fino a 9 mesi</u>	<u>6 settimane</u>
<u>fino a 12 mesi</u>	<u>2 mesi</u>
<u>fino a 5 anni</u>	<u>4 mesi</u>

Sono garantite le piene prestazioni se l'assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell'edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

9 Fine dell'assicurazione:

- a) La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
 - con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
 - se il contratto d'assicurazione viene annullato o sospeso;
 - se è esaurito il massimo delle prestazioni.
- b) In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al cpv. 4 di cui sopra.

10 Passaggio all'assicurazione individuale:

- a) All'uscita dall'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all'assicurazione individuale.
- b) I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per iscritto sul loro diritto di passaggio.
- c) Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L'assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l'importo dell'indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.

11 Responsabilità del datore di lavoro:

- a) Nella misura in cui l'assicurazione deve fornire le prestazioni sopra indicate, tutte le prestazioni conformi all'art. 324a CO sono tacitate in caso di malattia del lavoratore.
- b) Il datore di lavoro deve concedere delle prestazioni conformi all'art. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva.
- c) Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell'assicurazione di fornire prestazioni, riconducibile ad una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, nella misura in cui il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.
- d) Qualora le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.

12 Area geografica di validità:

- a) L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l'assicurato soggiorni per oltre tre mesi all'estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all'estero superiore a tre mesi, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
- b) Un assicurato ammalato che si reca all'estero senza l'esplicito consenso dell'assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal momento del suo rientro in Svizzera.

- c) Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.
- d) Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All'assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l'assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad un'altra regione estera.
- e) Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione europea/AELS.

13 Disposizioni transitorie: i contratti d'assicurazione esistenti devono essere adeguati al più tardi entro la fine del 2018.

L'appendice 10 è abrogata.

L'art. 1 cifra 2. appendice 18 (Convenzione addizionale Ginevra) viene modificato come segue:

2. Sul territorio del Cantone di Ginevra, l'indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.00.

Capitolo II: Dichiarazione di obbligatorietà generale

Le parti contraenti faranno quanto è in loro potere affinché le disposizioni modificate del CNM in conformità alla presente convenzione addizionale siano dichiarate di obbligatorietà generale quanto prima possibile.

Capitolo III: Nuove trattative

Le parti della presente convenzione s'impegnano, nella prima metà del 2017, a proseguire le trattative su tutti gli aspetti figuranti al capitolo III della Convenzione dell'8 dicembre 2015 e non ancora disciplinati in modo definitivo nella presente convenzione.

Capitolo IV: Disposizioni finali

Art. 1

Le parti della presente convenzione s'impegnano ad approvare lo statuto, il regolamento d'organizzazione e il regolamento dei contributi e delle prestazioni 2017 dell'associazione «Fondo paritetico dell'Edilizia principale in Svizzera » (di seguito Parifonds Edilizia) in conformità alle appendici I – III e ad incaricare i loro rappresentanti in seno all'assemblea dei membri di metterli tempestivamente in vigore.

Art. 2

Entro il 31.3.2017, le parti contraenti s'impegnano a riprendere sia nel CCL Costruzioni ferroviarie che nel Contratto Quadri della costruzione la soluzione adottata sopra per l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e gli adeguamenti dei contributi al Parifonds Edilizia.

Art. 3

Le parti contraenti, congiuntamente ai Quadri dell'Edilizia Svizzera, propongono al Consiglio federale di adeguare il campo di applicazione del CCL PEAN alle modifiche dell'art. 2 cpv.2 lett. b) CNM convenute sopra, con un preavviso di almeno sei mesi, per l'inizio di un anno civile (Convenzione addizionale separata al CCL PEAN).

Art. 4

La presente convenzione, ad eccezione dell'art. 8 cpv. 4, dell'art. 42 cpv. 1 nonché dell'art. 1 cifra 2. appendice 18 (Convenzione addizionale Ginevra) e con riserva dell'approvazione dei rispettivi organi competenti, entra in vigore il 1° aprile 2017. L'art. 8 cpv. 4 entra in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale, al più tardi il 1° giugno 2017. L'art. 42 cpv. 1 e l'art. 1 cifra 2. appendice 18 (Convenzione addizionale Ginevra) entrano in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale.

Zurigo, 1 febbraio 2017

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC

Benedikt Koch

Gian-Luca Lardi

Patrick Hauser

Per il sindacato Unia

Nico Lutz

Vania Alleva

Serge Gnos

Per il Syna, Sindacato interprofessionale

Guido Schluep

Arno Kerst

Ernst Zülle

APPENDICE I:

«Fondo paritetico dell'edilizia principale in Svizzera» statuto 2017

APPENDICE II:

«Fondo paritetico dell'edilizia principale in Svizzera» regolamento d'organizzazione 2017

APPENDICE III:

«Fondo paritetico dell'edilizia principale in Svizzera » regolamento dei contributi e delle prestazioni 2017